



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF011 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA, IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DPF011003 UFFICIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CONTROLLI IZS**

DGR n. 603 del 29/09/2023

OGGETTO: DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A RIMBORSO SPESE UNA TANTUM PER LE PRESTAZIONI MEDICO VETERINARIE SU ANIMALI D'AFFEZIONE AI SENSI DELLA LA LEGGE REGIONALE L.R. 27 DICEMBRE 2022, N. 35.



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 29/09/2023

Presidente:

Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA

DPF011 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA, IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

DPF011003 UFFICIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CONTROLLI IZS

OGGETTO: DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A RIMBORSO SPESE UNA TANTUM PER LE PRESTAZIONI MEDICO VETERINARIE SU ANIMALI D'AFFEZIONE AI SENSI DELLA LA LEGGE REGIONALE L.R. 27 DICEMBRE 2022, N. 35.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 24 agosto 1991, n. 281, recante: “legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo”;

VISTO l’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall’Italia;

VISTA la Legge 22.11.1993, n. 473 “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali”;

VISTO il provvedimento 18 marzo 1999, ovvero l’accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane relativo ai “Criteri informativi per il coordinamento delle attività delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”;

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14.8.1991, n. 281”;

VISTA l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3.3.2009 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;

VISTO il Reg. CE/388/2010, recante disposizioni applicative del Reg. CE n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ed il numero massimo movimentabile;

VISTA la Decisione n. 2003/803/CE che stabilisce il modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani gatti e furetti;

VISTO il Reg. CE n. 1/2005 sul benessere e sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 189;

VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”;

VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 135 “Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00143)”;

VISTA la Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47 recante: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione” ed in particolare l'art. 25 che disciplina l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza sull'osservanza della legge stessa, demandandone le funzioni anche alle Guardie Zoofile;

VISTA la Legge Regionale L.R. 27 dicembre 2022, n. 35 “Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 47”, pubblicata nel BUR 28 dicembre 2022, n. 52 Ordinario ed entrata in vigore il 29 dicembre 2022, ed in particolare l'art. 1 che introduce i commi 3-bis e 3-ter all'art. 3 della L.R. n. 47/2013;

PRESO ATTO che il citato comma 3-bis testualmente recita: *“Al fine di prevenire il fenomeno del randagismo e dell'abbandono degli animali di affezione la Regione Abruzzo promuove politiche di compartecipazione alle spese sanitarie veterinarie per i proprietari in situazioni di indigenza o di criticità legata a condizioni di disabilità certificata, nonché per animali impiegati negli Interventi assistiti”*;

PRESO ATTO infatti che in Italia una media di ottantamila gatti e cinquantamila cani viene abbandonata annualmente per diventare quindi randagia e, tra questi animali, una media superiore all'80% si trova in una condizione che produce un'elevata possibilità di incidenti, maltrattamenti o stenti;

CONSTATATO che il randagismo comporta anche ingenti costi e che certamente la diffusione della cultura del possesso responsabile è stato un elemento essenziale per la lotta al randagismo;

DATO ATTO che il proprietario o detentore di ogni animale è tenuto al rispetto di alcune norme fondamentali tra cui si ricorda: il divieto di abbandono dei cani, gatti o qualsiasi altro animale d'affezione custodito, la responsabilità sia civile che penale per danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal proprio cane, l'obbligo di far identificare con microchip e iscrivere il proprio cane nell'anagrafe regionale nel secondo mese di vita, **l'obbligo di fornire al proprio animale: il cibo e l'acqua regolarmente e in quantità sufficienti e le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico**; un idoneo esercizio fisico e una regolare pulizia degli spazi di dimora oltre ad altri obblighi minori ma non meno importanti;

CONSTATATO che la norma introdotta nell'ordinamento regionale si pone l'obiettivo di aiutare coloro che si trovano in condizioni di disagio economico, ovvero con almeno un componente familiare diversamente abile in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) oppure con nuclei familiari formati in maniera prevalente da componenti con età superiore ai 65 anni, attraverso la erogazione di un contributo a rimborso spese una tantum per le prestazioni medico veterinarie di animali d'affezione e che la Regione riconosce, altresì, il contributo di cui in discorso anche ai proprietari di cani e gatti impiegati negli Interventi assistiti con gli animali (IAA);

PRESO ATTO che l'art. 5 della L.R. 35/2022, titolato. "Modifiche all'art. 29 della l.r. 47/2013 - Norma finanziaria", prevede l'inserimento, dopo il comma 1 dell'art. 29 della L.R. n. 47/83 della seguente norma:

"1-bis. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 15, stimati per l'anno 2022 in euro 20.000,00, si fa fronte con le risorse di nuovo ed apposito stanziamento denominato "Contributo alle spese sanitarie veterinarie", istituito alla Missione 13, Programma 07, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2022;

PRESO ATTO che:

- con L.R. 01 febbraio 2023, n. 7 è stato approvato il Bilancio Regionale di Previsione finanziario 2023-2025;
- con D.G.R. n. 62 del 13.02.2023 è stato approvato il "Documento tecnico di accompagnamento ed il Bilancio Finanziario gestionale per il medesimo triennio 2023-2025 ed assegnate ai singoli Servizi della Giunta Regionale, quali Centri di responsabilità, le risorse finanziarie costituite dai capitoli e dagli articoli così come declinate nel Bilancio Finanziario Gestionale;
- che sul capitolo 81423 della parte Spesa del bilancio regionale di previsione 2023 risulta iscritta, per competenza e per cassa, la somma di € 20.000,00 "Contributo alle spese veterinarie" – Codice Piano dei Conti 1.04.01.02.999 "trasferimenti correnti ad altre amministrazioni locali n.a.c.";

•che stante il Codice del Piano dei Conti i trasferimenti delle somme per i contributi sulle spese veterinarie in discorso saranno disposti dal competente Servizio DPF011 del Dipartimento Sanità verso i Comuni riceventi le istanze dei cittadini;

ATTESO che l'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2022, n. 35 introduce all'art. 15 della L.R. n. 47/2013, dopo il comma 4, tra l'altro anche il comma 4-sexies che testualmente recita: *“Con proprio atto deliberativo la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare gli indirizzi per la concessione del contributo”*;

RITENUTO che il predetto termine di novanta giorni possa essere considerato ordinatorio;

DATO ATTO che la richiesta di contributo riconosciuta all'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2022, n. 35 che, all'art. 15 della L.R. n. 47/2013, dopo il comma 4, introduce i commi 4-bis e 4-ter, deve essere formulata, presso il Comune di residenza (comma 4 quinquies), sulla base di documentazione comprovante le spese mediche effettuate e relativo pagamento, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno;

VISTO il Disciplinare concernente i“Criteri per l'erogazione di Contributi per le Prestazioni Medico Veterinarie di Animali d'affezione”, predisposto dal Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti del Dipartimento Sanità nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L.R. n. 35/2022, che viene allegato sotto la lettera “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 concernente: *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo”*;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta in se oneri a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO CHE:

- Il Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
- il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

Con i voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. di approvare il Disciplinare concernente i **“CRITERI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE PRESTAZIONI MEDICO VETERINARIE DI ANIMALI D’AFFEZIONE”** predisposto dal Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti che viene allegato sotto la lettera “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere, per il seguito di competenza, copia della presente determinazione al Ministero della Salute, ai Direttori Generali delle ASL regionali, ai Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione, ai Direttori dei Servizi Veterinari delle stesse Aziende, nonché ai Sindaci dei Comuni della Regione Abruzzo per il tramite del Dipartimento di Prevenzione delle ASL regionali e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise “G. Caporale” di Teramo;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta in se oneri a carico del bilancio regionale;
4. che per l’applicazione del Disciplinare di cui al punto 1) sono state destinate dalla L.R. n. 35/2022 risorse annuali pari ad € 20.000,00 e che le stesse sono assegnate alla gestione del Dirigente del Servizio DPF011 del Dipartimento Sanità;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. (*Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*).



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF011 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA, IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DPF011003 UFFICIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CONTROLLI IZS**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Roberta Torlone
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Roberta Torlone
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF011 Servizio sanità veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti
Giuseppe Bucciarelli
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: DISCIPLINARE Erogazione Contributi Spese Veterinarie.pdf

Impronta 45B42866A6E1F37E9A0DE48E15B6B1A5847EA92716146A4802FFE2138779DA8A



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF011 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA, IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DPF011003 UFFICIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CONTROLLI IZS**

A pag. 4, nella parte narrativa, al capoverso introdotto dal secondo "DATO ATTO" DELE "non" A pag. 5, al punto 3. del deliberato, DELE "non" N. 2 Postille approvate dalla Giunta La Segretaria della Giunta (Avv. Daniela Valenza)



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF011 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA, IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DPF011003 UFFICIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CONTROLLI IZS**

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 29/09/2023 20:04:16
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 29/09/2023 20:28:07
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681